

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI  
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

9.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE IOTTI LEONILDE

## INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente (765);	
BARDOTTI: Conferimento delle qualifiche iniziali dei ruoli dirigenziali dell'amministrazione scolastica centrale e periferica (1542) . . . . .	37
PRESIDENTE . . . . .	37, 39
CARUSO . . . . .	39
IANNIELLO . . . . .	39
VINCENZI, <i>Relatore</i> . . . . .	37

Discussione abbinata del disegno e della proposta di legge: Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente (765); Bardotti: Conferimento delle qualifiche iniziali dei ruoli dirigenziali dell'amministrazione scolastica centrale e periferica (1542).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente » e della proposta di legge di iniziativa del deputato Bardotti: « Conferimento delle qualifiche iniziali dei ruoli dirigenziali dell'amministrazione scolastica centrale e periferica ». Il relatore, onorevole Vincenzi, ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZI, *Relatore*. È la prima volta che la Commissione si riunisce per trattare questo argomento in sede legislativa. Credo, tuttavia, di essere esonerato dal fare una illustrazione dettagliata delle ragioni del provvedimento, perché tale illustrazione è stata già fatta da me in sede referente.

Ritengo che i colleghi sappiano che il Governo è entrato nell'ordine di idee di

La seduta comincia alle 10,10.

DE POI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

presentare questo disegno di legge in quanto non ha potuto attuare negli anni 1975 e 1976 il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, che prevedeva una procedura abbastanza complessa per il conferimento della qualifica di primo dirigente. La normativa contenuta nel predetto decreto prevedeva un concorso per l'ammissione ad un corso formativo della durata di 14 mesi, un esame finale al termine di tale corso e quindi una graduatoria con la nomina dei vincitori. Tale decreto non ha trovato attuazione, ripeto, negli anni 1975 e 1976 ed il Governo ha provveduto ad emettere i bandi di concorso per l'anno 1977, ma la Corte dei conti non ha registrato tali bandi, obiettando che occorre prima provvedere per i precedenti anni 1975 e 1976.

Altra ragione del provvedimento in esame è rappresentata dal fatto che il personale non ha potuto partecipare al concorso e, quindi, al corso conseguente per il conferimento della qualifica di primo dirigente e si è visto defraudato di un diritto riconosciuto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

Con questo provvedimento il Governo ha inteso coprire, ora per allora, l'area dei posti resisi disponibili negli anni 1975 e 1976. Nella precedente seduta è stato nominato un Comitato ristretto che si è più volte riunito ed ha lungamente discusso sul disegno di legge pur senza pervenire ad una conclusione unanime; non esiste, cioè, un testo nuovo redatto dal Comitato ristretto, per cui la Commissione non potrà che discutere su quello originario del Governo.

Tuttavia — questo è il punto nuovo — dalle discussioni intervenute in sede di Comitato ristretto sono emersi degli orientamenti potrei dire di maggioranza. Pertanto nell'intento di facilitare l'esame e, quindi, l'approvazione del provvedimento, mi sono permesso di presentare alcuni emendamenti, che non rappresentano tanto la volontà del relatore quanto un orientamento di massima che mi sembra sia emerso nel corso della discussione intervenuta in sede di Comitato ristretto, ove è stata sottolineata la difficoltà di adottare un provvedimento che sia non dico il più giusto, ma il meno ingiusto, compatibile con gli interessi generali dello Stato e con gli interessi legittimi del personale dipendente. Si deve inoltre considerare che dal 1975-1976 ad oggi è passato del tempo ed evidentemente sono emerse situazioni nuove.

Torno a ripetere, per chiarezza della discussione, che gli emendamenti che mi accingo ad illustrare brevemente non rappresentano tanto la volontà del relatore quanto un punto di incontro della maggioranza raggiunto in sede di Comitato ristretto. Si tratta di emendamenti che non vogliono essere dogmatici, nel senso che sono passibili di variazioni. Con la loro illustrazione intendo informare la Commissione che di queste cose si è parlato e almeno su questi punti si è trovata un'intesa di massima.

Una discussione prolungata ha richiesto, in sede di Comitato ristretto, l'emendamento all'articolo 1, primo comma, che propone la soppressione delle parole « rispettivamente alla data del 31 dicembre 1975 e del 31 dicembre 1976 ». È stata infatti sostenuta l'inammissibilità, da un punto di vista costituzionale, di prevedere un bando di concorso che non permetta a tutti gli aventi diritto di concorrere per un certo numero di posti allo scopo di riservare tali posti a coloro che abbiano maturato il diritto a partecipare al concorso negli anni 1975 e 1976. Non appare, in sostanza, costituzionalmente corretto impedire ai candidati che abbiano acquisito il diritto a partecipare al concorso successivamente alla data del 31 dicembre 1976 di concorrere anche per i posti resisi disponibili nel 1975 e nel 1976.

Il Comitato ristretto ha discusso inoltre sull'opportunità di attribuire un punteggio aggiuntivo in base all'anzianità di servizio (anzianità conseguita, naturalmente, senza demerito, tenuto conto del fatto che, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, l'ammissione al concorso è subordinata ad una preselezione in base alla quale, secondo particolari criteri di valutazione dei meriti, viene redatta un'apposita graduatoria). Avendo potuto constatare come in seno al Comitato ristretto sia emerso un atteggiamento favorevole all'introduzione di tale modifica ed avendo potuto accertare che il Governo è favorevole, propongo un emendamento che riveda i criteri indicati dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, prevedendo l'attribuzione di punti 0,10 per ogni anno di anzianità nelle qualifiche in questione. Lo stesso emendamento prevede, inoltre, un'ulteriore modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, nel senso di stabilire che i limiti di ammissione al concorso vengano cumulati in

modo da assicurare in ogni caso la partecipazione di un numero di candidati non inferiore a quattro volte il numero dei posti da conferire.

Poiché il disegno di legge prevede disposizioni particolari riguardo ai dipendenti del Ministero degli affari esteri, ritengo opportuno aggiungere, dopo il secondo comma dell'articolo 1, il seguente comma: « Per i funzionari amministrativi e per quelli dei ruoli e qualifiche speciali del Ministero degli affari esteri, restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ». Tale comma aggiuntivo non è, forse, strettamente necessario in rapporto al contenuto del provvedimento di sanatoria in esame, ma può servire, a mio avviso, a ricordare che è sempre vigente il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, evitando dubbi interpretativi.

Ritengo, inoltre, opportuno sopprimere il terzo ed il quarto comma dell'articolo 1 ed il terzo comma dell'articolo 2 che, riguardando i posti eventualmente non conferiti, risultano a mio giudizio superflui una volta stabilito che non saranno banditi concorsi separati.

In sede di Comitato ristretto è stato poi rilevato che, prevedendo l'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che la nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della ragioneria generale dello Stato si consegua mediante concorso per titoli fra i primi dirigenti amministrativi delle amministrazioni dello Stato, appare ingiustificato prevedere invece un concorso per esami per i dirigenti aventi diritto indicati nel primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge. Per tale ragione propongo alla Commissione un'articolo aggiuntivo che, con l'introduzione di un concorso speciale per esami, e con l'indicazione anche delle modalità di svolgimento, tende ad assicurare un trattamento uniforme nei confronti di tutti gli aventi diritto a concorrere per la qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Desidero ricordare che in seno al Comitato ristretto la questione è stata oggetto di una lunga discussione, al termine della quale, non essendo emerse soluzioni alternative che riscuotessero il consenso di tutti

i membri del Comitato, è apparso opportuno non abbandonare lo strumento del concorso per esami.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**CARUSO.** Il gruppo comunista propone un breve rinvio della discussione del disegno di legge. Come il relatore ha affermato, infatti, non è stato possibile elaborare in sede di Comitato ristretto un testo capace di raccogliere il consenso, sia pure di larga massima, di tutte le parti politiche. Soltanto questa mattina, inoltre, abbiamo potuto conoscere il testo degli emendamenti formulati dal relatore sulla base degli orientamenti di maggioranza emersi in seno al Comitato ristretto.

Abbiamo bisogno, quindi, di verificare quale potrà essere l'impatto provocato da questi emendamenti sul disegno di legge. Per queste ragioni chiedo, a nome del gruppo comunista, che la discussione sul disegno di legge al nostro esame venga rinviata alla prossima settimana.

**IANNIELLO.** Desidero far notare che ci stiamo avviando verso una fase calda della trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro dei pubblici dipendenti e che vi saranno anche grosse agitazioni a livello regionale, per cui mi sembrerebbe inopportuno approvare oggi stesso il disegno di legge al nostro esame, in quanto tale atto potrebbe essere inteso come provocazione nei confronti delle organizzazioni sindacali che stanno conducendo una trattativa sulla materia da oltre tre anni. In base a tali considerazioni mi associo alla richiesta del deputato Caruso per un rinvio a breve termine della discussione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima settimana.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 10,35.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---